



COMUNE DI LACONI

Provincia di Oristano

**Deliberazione copia del Consiglio Comunale
N° 8 del 25/06/2020**

Proposta Deliberazione n. 8 del 19/06/2020

Oggetto: Nomina organo di revisione contabile triennio 2020/2023

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 17:00 nel Comune di Laconi, in Video Conferenza. Convocato con appositi avvisi scritti da parte del Presidente Dott.ssa Zaccheddu Anna Paola a norma del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, e dell'art. 24 del vigente Regolamento del Consiglio, e notificati ai sensi di legge e di regolamento dal messo comunale, il Consiglio Comunale si è riunito nelle persone dei signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA	P	CORONGIU SIMONA	A
COSSU PAMELA	P	TROGU CLAUDIO	P
MELEDDU MASSIMO	P		
SECCI DANIELE	P		
CONI CARLO	P		
CORONGIU MATTEO	A		
CORONGIU STEFANIA	P		
FULGHESU ALESSANDRO	P		
MELOSU PAOLO	P		
ORGIU CARLO	A		
MARINI GIOVANNI	A		

Totale Presenti: 9

Totali Assenti: 4

Consiglieri assegnati al Comune N. 12 oltre il Sindaco, totale 13.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Aldo Lorenzo Piras.

Il Presidente Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.Lgs. 267/2000 (artt. 234-241) disciplina la revisione economico finanziaria degli Enti Locali;

Richiamati, in particolare:

- *l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;*
- *l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, delle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;*
- *l'art. 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta;*

Preso atto che il comma 3 dell'art. 234 del TUEL, dispone che nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei membri e che il Comune di Laconi al 31.12.2019 ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti;

Richiamata la propria deliberazione consiliare n. 30 del 23.12.2016 avente ad oggetto la nomina revisore dei conti dal 23.12.2016 al 22.12.2019 e determinazione del relativo compenso, con la quale veniva nominata all'incarico di Revisore dei conti il dott. Corrado Caddeo residente a Cagliari e studio professionale a Cagliari, iscritta nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti di cui all'art.234 del D.Lgs.n.267/2000, per la durata di un triennio;

Constatato che il 22.12.2019 è scaduto l'incarico dell'organo di revisione del Comune, il quale ha continuato a svolgere le sue funzioni in regime di *prorogatio*, ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444);

Richiamati:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n.148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;

Atteso che, il comma 29 dell'articolo 16 del citato D.L. n. 138/2011 prevede che tutte le disposizioni contenute nell'articolo 16, ivi comprese le nuove modalità di nomina dei revisori degli enti locali, si applicano alle regioni a statuto speciale nel rispetto dei relativi statuti, delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge n. 42/2009;

Visto l'art. 36 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, recante norme sul "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna", il quale ha disciplinato ex novo il sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali della Sardegna, disponendo che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge stessa, i revisori dei conti degli enti locali siano individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco che sarà predisposto dall'assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, con cui sono stati adottati i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla;

Dato atto che l'art 3 dei suddetti criteri stabilisce che:

- "1. L'organo abilitato ad indicare la rosa di tre nomi per il revisore unico e di cinque nomi per il collegio dei revisori è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti.
- 2. L'indicazione della rosa è effettuata dal Consiglio Comunale o dall'organo assembleare mediante deliberazione assunta con votazione a scrutinio segreto dove ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono designati coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti. Nel caso di collegio, l'organo che effettua l'indicazione della rosa deve assicurare il rispetto delle quote di genere ai sensi di quanto previsto nell'art. 36, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2016. In caso di parità di voti è designato il revisore più giovane.
- 3. L'organo abilitato ad effettuare l'estrazione pubblica è il consiglio comunale o l'organo assembleare equivalente per gli altri enti. Nel caso di collegio si procede ad estrazione fino al rispetto delle quote di genere di cui al citato art.36, intendendosi nulle le estrazioni del terzo componente dello stesso genere";

Considerato che presso la Direzione Generale dell'Assessorato regionale agli enti locali, finanze e urbanistica è stato istituito, secondo i criteri previsti dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016, l'Elenco Regionale dei Revisori dei Conti, le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla;

Dato atto che, con determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 566 del 17.03.2017, pubblicata sul BURAS del 30.03.2017, stabilisce che la data di applicazione delle nuove regole in materia di nomina degli organi di revisione degli enti locali della Sardegna, di cui all'art. 36 della Legge Regionale 2/2016, decorre dalla data di pubblicazione della medesima deliberazione sul BURAS;

Preso atto pertanto che, dal 30.03.2017, per la nomina dei revisori dei conti degli Enti Locali si applica la nuova disciplina di cui all'art. 36 della L.R. 2/2016;

Attesa la necessità di procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio 2020/2023 con decorrenza dalla data della nomina e sino alla conclusione del triennio salvo proroghe di legge;

Vista la Determinazione della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze della RAS n. 311 del 11.02.2019 che ha approvato l'elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali della Regione Sardegna per l'anno 2019;

Rilevato che la predetta determinazione, come stabilito dalla medesima, è stata pubblicata sul Buras n. 9 del 21 febbraio 2019, parte prima;

Visti i nominativi inseriti nel suddetto elenco regionale dei Revisori legali dei Conti degli Enti Locali, pubblicato sul BURAS del 21/02/2019;

Dato atto che, con determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n. 2236 del 24.09.2019, è stato aggiornato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali per l'anno 2019;

Dato atto inoltre che, con determinazione dell'assessorato enti locali, finanze e urbanistica n. 231 del 12/02/2020 è stato approvato l'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali per l'anno 2020;

Dato atto, inoltre, che, ai sensi dell'art. 241 del d.lgs. 267/2000, con la stessa Delibera di nomina l'Ente Locale stabilisce il compenso spettante al Revisore nei seguenti termini:

- *con Decreto del Ministro dell'Interno vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante all'organo di revisione da aggiornarsi triennialmente;*
- *l'Ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa Delibera di nomina;*
- *l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione, non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;*

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze del 21.12.2018 che aggiorna il precedente adottato in data 20.05.2005, relativamente ai compensi spettanti ai componenti degli Organi di Revisione degli Enti Locali, nonché, per i Revisori aventi la propria residenza al di fuori del Comune, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, che si riporta qui di seguito integralmente:

Art.1.

1. Il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ad ogni componente degli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni, delle province e delle città metropolitane è pari, per ciascuna fascia demografica degli enti considerati, alla misura indicata nella tabella A, allegata al presente decreto, con le seguenti maggiorazioni:

- 1) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B, allegata al presente decreto;*
- b) sino ad un massimo del 10 per cento per gli enti locali la cui spesa per investimenti annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella C, allegata al presente decreto.*

2. Le maggiorazioni di cui al comma 1 sono cumulabili tra loro.

3. L'eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell'ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto non ha effetto retroattivo.

Art.2.

1. I limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al presente decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge.

Art. 3.

1. Ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente aventi la propria residenza al di fuori del comune ove ha sede l'ente, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi.

2. Le modalità di calcolo dei rimborsi se non determinate dal regolamento di contabilità sono fissate nella deliberazione di nomina o in apposita convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell'organo di revisione.

3. Ai componenti dell'organo di revisione spetta, ove ciò si renda necessario in ragione dell'incarico svolto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l'alloggio nella misura

determinata per i componenti dell'organo esecutivo dell'ente.

Art.4.

1.1 limiti massimi, di cui agli artt.1e2, del compenso base spettante ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali decorrono dall'1°gennaio2019;

Rilevato che ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 1 del Decreto di cui al punto precedente, il compenso sopra citato può essere maggiorato sino ad un massimo del 10% qualora la spesa media pro capite sia di parte corrente che in conto capitale, calcolata sulla base dell'ultimo preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per la relativa fascia demografica;

Tenuto conto che occorre considerare anche che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 del succitato Decreto Ministeriale del 28.12.2018, al Revisore avente la residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell'ente per lo svolgimento delle proprie funzioni, nel limite massimo pari al 50 per cento del compenso annuo attribuito al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Visto l'art. 241 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina i compensi per i revisori, prevedendo che:

1. Con la deliberazione di nomina il Consiglio Comunale determina i compensi ed i rimborsi spese spettanti al revisore.

2. Al revisore avente la propria residenza al di fuori del Comune spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni. Allo stesso, inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione degli incarichi svolti, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio nella misura determinata per i componenti dell'organo esecutivo. Le modalità di determinazione delle spese di viaggio sono stabilite con la delibera di elezione.

3. Se nel corso del mandato vengono assegnate all'organo di revisione ulteriori funzioni o gestiti servizi a mezzo di nuove istituzioni, il compenso di cui al comma 1 potrà essere aumentato fino ai limiti massimi di cui all'articolo 241, commi 2 e 3 del TUEL.

4. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa dall'incarico il compenso verrà corrisposto in relazione al rateo maturato fino alla data di effetto della cessazione.

➤ il comma 6-bis del TUEL stabilisce altresì che l'importo annuo del rimborso delle spese di viaggio e per vitto e alloggio, ove dovuto, all'organo di revisione non può essere superiore al 50 per cento del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Considerato che il compenso da erogare è fissato nell'importo complessivo lordo corrispondente alla classe demografica per i Comuni da 1000 a 1999 abitanti contenuta nella tabella A allegata al Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 ovvero Euro 4.150,00 a cui si aggiungono se e in quanto verificate;

1. la maggiorazione del 10% di cui al punto a) dell'art.1 dello stesso decreto per gli enti locali la cui spesa corrente annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabella B) dello stesso decreto (pari nei comuni della nostra dimensione demografica a € 930,00);

2. la maggiorazione del 10% di cui al punto b) dell'art. 1 dello stesso decreto per gli enti locali, la cui spesa di investimento annuale pro-capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media demografica di cui alla tabella C) dello stesso decreto (pari nei comuni della nostra dimensione demografica a € 350.00);

Accertato che la spesa corrente pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2020/2023), e come di seguito riportato, è superiore alla media nazionale per fascia demografica di

cui alla tabella B allegata al Decreto Interministeriale del 21.12.2018 e che pertanto il nostro Comune rientra nelle condizioni previste al punto a) dell'art.1 del medesimo decreto;

	ANNI	2020	2021	2022
	Tit. I	2.253.890,47	2.293.927,88	2.288.996,07
A)	Tot. Spese correnti	2.253.890,47	2.293.927,88	2.288.996,07
B)	Numero abitanti al 31.12.2019	1.760	1.760	1.760
C = A/B		1.2860,61	1.303,36	1.300,56
D)	Media nazionale di riferimento	930,00	930,00	930,00
C > D		SI	SI	SI

Accertato che la spesa d'investimento pro capite, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato (2020/2023) e come di seguito riportato è superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla tabelle C allegata al Decreto interministeriale del 21.12.2018 e che pertanto il nostro Comune rientra nelle condizioni previste al punto b) dell'art.1 del medesimo decreto;

	ANNI	2020	2021	2022
	Tit. II	55.000,00	1.652.000,00	935.387,17
A)	Tot. Spese correnti	55.000,00	1.652.000,00	935.387,17
B)	Numero abitanti al 31.12.2019	1.760	1.760	1.760
C = A/B		31,25	938,63	531,47
D)	Media nazionale di riferimento	350,00	350,00	350,00
C > D		NO	SI	SI

Considerato che queste maggiorazioni sarebbero cumulabili e che l'adeguamento del compenso, per il quale non vale la retroattività ai sensi dell'art.1 c.3, scatta solo se deliberato dal Consiglio Comunale;

Ritenuto opportuno, riconoscere allo stesso la maggiorazione di cui al punto a) dell'art.1 del decreto interministeriale del 21.12.2018 pari al 10% sul compenso base di Euro 4.150,00;

Riscontrato che in attuazione alle premesse istruzioni spetta al Consiglio Comunale dell'Ente procedere ad adeguare il compenso in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dando atto che i limiti massimi del compenso spettante ai componenti dell'organo di revisione economico-finanziaria, come determinato in base al predetto decreto, sono da intendersi al netto dell'IVA (nei casi in cui il revisore sia soggetto passivo dell'imposta) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ente da specifiche disposizioni di legge, che il compenso massimo attribuibile al Revisore dei Conti, è il seguente:

COMPENSO BASE	€ 4.150,00
Maggiorazione 10% spese correnti	€ 415,00
Maggiorazione 10% spese investimento	€ 0
TOTALE	€ 4.565,00

Più l'eventuale rimborso per le spese viaggio per i non residenti.

Evidenziato che:

- ai revisori sono applicabili le norme sull'incompatibilità e sulla ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs. 267/2000;
- in base all'art. 238 del D.Lgs. 267/2000, l'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1 dell'art. 238. •in quanto il revisore, secondo quanto disposto dal tale articolo, non può assumere complessivamente più di otto incarichi, tra i quali, non più di quattro in Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti; non più di tre in Comuni con popolazione compresa tra i 5000 e 99999 abitanti e non più di uno con popolazione pari o superiore a 100000 abitanti.

➤ Il regolamento di contabilità deroga ai limiti di affidamento degli incarichi nell'ipotesi in cui il Consiglio Comunale motivi al fine di assicurarsi particolari professionalità di alto profilo, la possibilità di procedere alla nomina del revisore anche in deroga al limite previsto dall'art. 238 del TUEL;

Considerato che il Revisore dei Conti, come previsto dagli artt. 234 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 è una figura obbligatoria, tenuta a rendere il parere obbligatorio sulla proposta di bilancio di previsione e su altre materie di competenza consiliare, a presentare la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto di gestione e preposta ad importantissime funzioni di controllo sulla gestione contabile, finanziaria ed economica;

Richiamato l'art. 238 del D.Lgs. 267/2000 disciplinante le funzioni del revisore dei conti;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Vista la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario nel testo risultante dalla presente deliberazione;

Preso atto che, a seguito di apposito avviso pubblico, sono pervenute n. 10 manifestazioni di interesse a ricoprire l'incarico di revisore dei conti del Comune di Laconi;

Ritenuto all'unanimità dei presenti che, per effetto della odierna impossibilità a procedere alla votazione a scrutinio segreto per la designazione della rosa di tre nominativi da parte del Consiglio Comunale, dalla quale poi verrà estratto il nominativo al quale affidare l'incarico di Revisore dei conti, tale designazione avvenga mediante sorteggio dall'elenco dei revisori che hanno presentato la manifestazione di interesse, autorizzando il Sindaco a procedere alla estrazione a sorte dei tre nominativi da sottoporre successivamente ad ulteriore estrazione per il conferimento dell'incarico di Revisore dei Conti del Comune di Laconi per il triennio 25.06.2020/24.06.2023;

Il Sindaco procede con l'assistenza del consigliere Coni;

Il Sindaco - Presidente procede ad inserire nell'urna n. 10 schede regolarmente sigillate nei quali sono stati precedentemente trascritti i nominativi dei professionisti partecipanti;

Procede quindi con l'estrazione delle tre schede nelle quali sono indicati i nominativi dei professionisti che saranno designati per la ulteriore estrazione, che risultano essere la dott.ssa Monia Ibba, il dott. Franco Pinna e il dott. Corrado Caddeo;

Procede poi ad inserire nell'urna le n.3 schede ai fini della successiva estrazione del nominativo del Revisore dei Conti per il triennio 2020/2023;

Viene estratta la scheda contenente il nominativo del dott. Corrado Caddeo;

Pertanto, visto l'esito dell'estrazione pubblica, si procede alla nomina del Revisore unico dei conti del Comune di Laconi per il triennio 2020/2023 nella persona del Dott. Corrado Caddeo, con studio in Cagliari (Ca), iscritto/a al n. 71 dell'elenco regionale di cui alla premessa del presente atto,

Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ha espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

➤ Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica contabile;

Visto l'esito della votazione,

Visti ancora:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'art. 234 e seguenti, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni e integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- la Circolare del Ministero dell'Interno 08 marzo 2007, n. FL 05/2007;
- la legge 148/2011 di conversione del D.L. 138/2011;
- Il Decreto interministeriale del 21.12.2018;
- l'art. 1 della L.R. n. 24 del 7 dicembre 2012, come modificata dalla L.R. n. 3/2013;
- la L.R. n. 2/2016 e in particolare l'art. 36;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Presenti e votanti n. 9;

Assenti n. 4 (Matteo Corongiu, Carlo Orgiu, Simona Corongiu, Giovanni Marini);

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all'art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il triennio 2020/2023, il dott. Corrado Caddeo con studio in Cagliari (CA), iscritto all'Albo della Regione Sardegna al n. 71 e al n. 9165 del reg. Nazionale dei Revisori dei Conti;

Di dare atto che ai fini dell'assunzione dell'incarico sarà acquisita la dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.PR. 445/2000, da parte del Dott. Corrado Caddeo, sull'inesistenza delle cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs 267/2000 e dal 1° comma dell'art. 2399 del Codice Civile e sul rispetto dei limiti di cui all'art. 238 del medesimo D.Lgs in ordine all'affidamento degli incarichi dei Revisori dei Conti e comunque ammissibile a sensi del Regolamento di Contabilità dell'Ente;

Di determinare il compenso annuo spettante al Revisore dei Conti nella misura del limite stabilito dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018 e di cui all'art. 241 comma 1 del D.Lgs.267/2000 e ss.mm.ii., pari a € 4.150,00 annue oltre alle maggiorazioni di cui alla tabella B allegata al su richiamato decreto oltre l'IVA, se dovuta, i contributi previdenziali, e il rimborso delle spese di viaggio, precisando che il rimborso delle spese di viaggio non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito, al netto degli oneri fiscali e contributivi;

Di calcolare il compenso spettante, da intendersi al netto di IVA e contributi previdenziali, come di seguito indicato:

Descrizione compensi	Importi massimi previsti dalla normativa	Importi stabiliti dal Consiglio
Compenso base: decreto interministeriale del 21/12/2018	€ 4.150,00	€ 4.150,00
Maggiorazione del 10% per spesa corrente media pro-capite superiore alla media Nazionale	€ 415,00	€ 415,00
Maggiorazione del 10% per spesa investimenti media pro-capite superiore alla media nazionale	€ 0,00	€ 0,00

Di recepire, per quanto riguarda i rimborsi spese spettanti al revisore dei conti, quanto fissato dal Decreto Interministeriale 21 dicembre 2018, disciplinando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute

e adeguatamente documentate, nella misura di un quinto del prezzo della benzina verde, se dovuto, e fermo restando il rispetto dei vincoli di legge;

Di dare atto che il Revisore dei Conti ha l'obbligo di rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi, approvato con Deliberazione della G.C. e il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, approvato con D.P.R. 62/2013;

Di demandare al Responsabile del Servizio finanziario gli ulteriori adempimenti in merito all'assunzione dell'impegno di spesa;

Di provvedere, ai sensi dell'art. 234, comma 4 del TUEL, a comunicare il nominativo del soggetto cui è stato affidato l'incarico di revisore contabile al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività della presente deliberazione;

Con separata votazione e col voto unanime, si DELIBERA, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° comma, art. 134, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Laconi, 19/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO CARLO CURRELI

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Laconi, 19/06/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO CARLO CURRELI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.TO DOTT.SSA ANNA PAOLA ZACCHEDDU

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO ALDO LORENZO PIRAS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 30/06/2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Laconi, 30-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT. ALDO LORENZO PIRAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Laconi, 30-06-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ALDO LORENZO PIRAS
